SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 180**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A4893-96A4894

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1996, n. 400.

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1378):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro (CIAMPI) il 3 giugno 1996.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 giugno 1996, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 giugno 1996.

Esaminato dalla V commissione il 18 e 19 giugno 1996.

Esaminato in aula e approvato il 2 luglio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 870):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1996, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 luglio 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 luglio 1996.

Esaminato in aula il 23 luglio 1996 e approvato il 24 luglio 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, è ripubblicato il testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

96G0424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1996.

Proroga dello stato di emergenza nella provincia di Milano in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 29 settembre 1995 con il quale è stato prorogato al 31 luglio 1996 lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano;

Vista la nota del presidente della regione Lombardia n. 210761/18685/A1 in data 17 luglio 1996 con la quale viene richiesta la proroga dei provvedimenti straordinari ed urgenti per fronteggiare l'emergenza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano;

Considerato che la situazione di pericolo verificatasi nel territorio della provincia di Milano perdura e gli interventi disposti dal commissario delegato per fronteggiare tale emergenza necessitano di tempi attuativi più lunghi rispetto a quelli previsti nella dichiarazione dello stato di emergenza del 29 settembre 1995;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 1996 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano.

Roma, 26 luglio 1996

Il Presidente: PRODI

96A4966

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 luglio 1996.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace e della pretura di Pietrasanta.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3580.IV.1.3 in data 1° luglio 1996 del presidente della corte d'appello di Firenze, qui da intendersi riprodotta, con la quale si comunica che l'ufficio del giudice di pace e la pretura di Pietrasanta non sono stati in grado di funzionare dal 19 al 30 giugno 1996;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace e della pretura di Pietrasanta, per il periodo dal 19 al 30 giugno 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 luglio 1996

p. *Il Ministro:* MIRONE

96A4967

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 luglio 1996.

Nuove norme relative alle caratteristiche funzionali e di unificazione dei veicoli destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 agosto 1975, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 ottobre 1975, che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'approvazione delle caratteristiche funzionali dei veicoli destinati al trasporto in comune delle persone in servizio pubblico di linea e dei corrispondenti tipi unificati;

Visto l'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981, che istituisce un fondo per gli investimenti nel settore del trasporto;

Visti gli articoli 75 e 87 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993, inerenti, rispettivamente, l'omologazione dei veicoli e il servizio di linea per il trasporto di persone;

Viste le considerazioni espresse dalla Comunità europea, con parere motivato n. C (93) 1039 *def.* del 18 ottobre 1993, in relazione ad un regime preferenziale per l'acquisto di autobus in servizio pubblico di linea;

Considerato quanto espresso dalla Comunità europea, con parere motivato complementare n. C (95) 1548 *def.* del 4 ottobre 1995, in relazione ad un regime preferenziale per l'acquisto di autobus in servizio pubblico di linea;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Esperita la procedura di cui all'art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE;

Decreta:

Articolo unico

1. I veicoli elencati nell'art. 87 del codice della strada, di cui alle premesse, destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone, sono classificati di «tipo unificato» se rispondenti a tutte le prescrizioni tecniche comunitarie e nazionali ad essi applicabili.

2. L'accertamento di rispondenza è effettuato:

per gli autoveicoli, e loro rimorchi: in sede della omologazione del tipo prevista all'art. 75, terzo comma, del codice della strada;

per i filoveicoli, e loro rimorchi: nelle more della emanazione di specifiche norme di omologazione, in sede di approvazione.

3. Tutti i decreti precedentemente emanati in materia di «unificazione» sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1996

Il Ministro: BURLANDO

96A4968

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 luglio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Perpinà Prieto Silvia e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filologia» conseguito dall'interessata nel settembre 1993 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dall'Università Complutense di Madrid;

Considerato che la sig.ra Perpinà Prieto Silvia risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 26 febbraio 1996, e che detto titolo e da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 16 marzo 1994 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Catania;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 maggio 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Perpinà Prieto Silvia, nata a Barcellona (Spagna) il 2 gennaio 1967, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 5 luglio 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A4988

DECRETO 5 luglio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Meiwes Emmanuela e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università statale di Francoforte sul Meno;

Considerato che la sig.ra Meiwes Emmanuela ha conseguito il titolo «Zweite Staatsprufüng für das Lehramt an Gymnasien» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 8 maggio 1996 dal console generale d'Italia in Francoforte sul Meno che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalla laurea in italiano conseguita presso l'Università di Colonia;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 maggio 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Meiwes Emmanuela, nata a Münster (BRD) il 1° maggio 1962 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 5 luglio 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A4989

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 aprile 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari in giornalismo e tecnica pubblicitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, con il quale è stata approvata la nuova tabella XL-*bis* dell'ordinamento didattico nazionale;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla modifica della suddetta tabella XL-*bis*, relativa alla soppressione del corso di diploma universitario in giornalismo;

Sentito l'ordine dei giornalisti;

Riconosciuta la necessità di modificare la suddetta tabella XL-*bis* allegata al predetto decreto ministeriale 31 ottobre 1991, per sopprimere il diploma universitario in giornalismo;

Decreta:

Articolo unico

La tabella XL-*bis* allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, riguardante l'ordinamento didattico universitario dei diplomi universitari in giornalismo e tecnica pubblicitaria è modificata nel senso che viene soppresso il diploma universitario in giornalismo.

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente decreto i diplomi universitari in giornalismo esistenti presso le università sono disattivati.

Restano salvi i diritti degli iscritti ai precedenti anni di corso a completare gli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 46

96A4931

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 aprile 1996.

Attuazione della direttiva 93/60/CEE recante modificazioni alla direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali delle specie bovina, e che ne estende il campo di applicazione allo sperma bovino fresco. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, recante regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE;

Vista la direttiva 93/60/CEE del Consiglio recante modifica della direttiva 88/407/CEE;

Ritenuto necessario procedere all'attuazione nell'ordinamento interno della citata direttiva 93/60/CEE;

In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, è sostituito dal seguente: «Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE».

2. L'art. 1 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;

b) "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

c) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanità o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;

d) "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento;

e) "partita": una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;

f) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro;

g) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;

h) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.».

3. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente al presente regolamento.

2. Fino al 31 dicembre 1998 il Ministro della sanità può autorizzare, a condizioni di reciprocità, l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente al presente regolamento; in questo caso ogni partita deve essere sottoposta ad una prova di inoculazione di un animale vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove, salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente ad una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove predette. Tuttavia lo sperma di animali sottoposti ad una vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di un focolaio di rinotracheite bovina infettiva deve subire una prova d'isolamento del virus effettuata almeno sul 10% di ogni raccolta di sperma con un minimo di cinque lamelle.

3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, o nel Paese di raccolta o nel Paese destinatario.

3-bis. I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo sono stabiliti in sede comunitaria.

4. Se nel territorio nazionale tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA, il Ministero della sanità può rifiutare l'introduzione di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime.

5. La Commissione delle Comunità europee può consentire che la facoltà di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno Stato membro.

6. Non è ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5% di ogni raccolta, con un minimo di cinque lamelle, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.».

4. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Le importazioni di sperma da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, in particolare a quelle relative alle misure adottate a seguito dei controlli veterinari sui prodotti nonché alle misure di salvaguardia da adottare.».

5. Sono abrogati gli articoli 12 e 13.

6. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — *1.* Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.».

Art. 2.

1. Gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, sono sostituiti dagli allegati *A*, *B*, *C* e *D* al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 237

ALLEGATO *A*

Capitolo I

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

I centri di raccolta dello sperma devono:

a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro;

b) disporre almeno di:

i) opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento;

ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

iv) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo,

c) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;

d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;

f) essere progettati in modo che i locali di stabulazione degli animali siano materialmente separati dai locali di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma.

Capitolo II

CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

I centri di raccolta devono:

a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali della specie il cui sperma deve essere raccolto e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenenti dati provenenti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale;

c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte l'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali saranno controllate continuamente le condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

d) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Devono essere inoltre autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

i) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con alcun altro sperma. Possono essere immagazzinati in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto anche embrioni surgelati a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'immagazzinamento, che gli embrioni siano conformi ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 e che siano immagazzinati, nei locali autorizzati per l'immagazzinamento dello sperma, in appositi recipienti separati. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può comunque essere trattato presso un centro riconosciuto a condizione che:

detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni previste all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera *d)*, punti i), ii), iii) e iv);

il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso;

questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, entrare in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari;

questo sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un marchio distinto rispetto a quello previsto dal punto vii);

ii) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possono aver luogo soltanto negli appositi lolali, nelle più rigorose condizioni igieniche;

iii) ogni parte di apparecchiatura che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamene disinfettata prima dell'impiego;

iv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma — compresi additivi o un diluente — siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi;

v) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento:

vi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

vii)) ogni singola dose di sperma deve essere chiaramente contrassegnata con un marchio che permetta di determinare agevolmente la data di raccolta dello sperma, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il nome del centro nonché lo status sierologico dell'animale donatore riguardo alla rinotracheite bovina infettiva e alla vulvovaginite pustolosa infettiva, eventualmente mediante codice. Le caratteristiche ed il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo la procedura di cui all'art. 19 della direttiva 88/407/CEE del 14 giugno 1988.

ALLEGATO *B*

Capitolo I

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni fuori dalle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui non si trovano animali a zoccolo fesso dello stesso stato sanitario;

b) aver fatto parte, prima dell'ammissione nelle installazioni di isolamento di cui alla lettera *a)*, di una mandria ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi, conformemente alla legge 3 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni. Gli animali non possono aver soggiornato precedentemente in una o più mandrie di status inferiore;

c) provenire da una mandria indenne da leucosi bovina enzootica, secondo le definizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, o essere nati da femmine, sottoposte con esito negativo, dopo lo svezzamento, ad una prova di immunodiffusione in agar gel, effettuata conformemente alla procedura di cui alla citata legge n. 397/76 e sue successive modifiche. Nel caso di animali nati in seguito a trapianto di embrione, per «femmina» si intende la femmina ricevente. Se questa esigenza non può essere soddisfatta, lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di due anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capitolo II, paragrafo 1, punto iii);

d) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera *a)* e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti

i) intradermotubercolinizzazione secondo la procedura descritta nell'allegato *B* della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche;

ii) sieroagglutinazione secondo la procedura descritta all'allegato *C* della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);

iii) ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo la procedura della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva della vulvovaginite pustolosa infettiva;

v) prova di isolamento del virus (ricerca per la fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale dei bovini. Nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età.

L'autorità competente può permettere che i controlli cui alla lettera *d)* siano effettuati nel luogo di isolamento purché i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di trenta giorni previsto alla lettera *c)*;

e) essere stati sottoposti durante l'isolamento di almeno trenta giorni di cui alla lettera *a)* con risultati negativi alle prove seguenti:

i) sieroagglutinazione secondo la procedura descritta all'allegato *C* della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);

ii) ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il «Campylobacter foetus» su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;

iii) prova microscopica e colturale per la ricerca di «Trichomonas foetus» su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale, nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;

iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva della vulvovaginite pustolosa infettiva.

Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.

4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera *a)*, che al giorno della consegna risponde ufficialmente alle condizioni seguenti:

a) essere situata al centro di una zona, nel raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica;

b) essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;

c) essere indenni, almeno da tre mesi, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato *E* della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche.

5. A condizione che le esigenze del pararafo 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi vengano effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalenti senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto, che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, devono esere rispettate le norme previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche.

Capitolo II

ESAMI E TRATTAMENTO DI ROUTINE DA APPLICARE A TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno alle prove o ai trattamenti seguenti:

i) intradermotubercolinizzazione per la tubercolosi, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato *B* della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, con esito negativo;

ii) siero agglutinazione per la brucellosi, effettuata in conformità della procedura descritta all'allegato *C* della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, con risultato inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE (20 unità ICFT);

iii) prova di ricerca della leucosi bovina enzootica, effettuata conformemente alla procedura di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, con esito negativo;

iv) per la rinotracheite bovina infettiva o la vulvovaginite pustolosa infettiva, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con esito negativo. Tuttavia:

non è necessario effettuare tali prove su tori che vi sono già stati sottoposti con esito positivo alla prova sierologica effettuata conformemente al presente regolamento;

può essere praticata la vaccinazione contro le malattie precitate su tori sieronegativi con una dose di vaccino vivo sensibile alla temperatura somministrato per via intranasale o con due dosi di vaccino inattivo separate l'una dall'altra da un intervallo di non meno di tre e non più di quattro settimane; in seguito la vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli di non oltre sei mesi;

v) oppure per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il «Campylobacter foetus» su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale.

Tuttavia tori che non sono utilizzati per la produzione di sperma possono essere esentati dalla prova di ricerca degli antigeni mediante anticorpi o dalla coltura per l'infezione «campylobacter foetus», fermo restando che essi potranno essere riammessi alla produzione di sperma soltanto dopo essere stati sottoposti, con risultato negativo, a tale prova o coltura.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Se una prova tra quelle elencate al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari.

Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari finché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

Queste disposizioni non si applicano ai tori sieropositivi che, anteriormente alla loro prima vaccinazione conformemente al presente regolamento presso il centro di inseminazione, sono risultati negativi alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva.

I tori sieropositivi di cui all'art. 3, comma 2, devono essere isolati, fermo restando che il loro sperma potrà essere oggetto di scambi intracomunitari conformemente alle disposizioni concernenti gli scambi di sperma proveniente da tali tori.

ALLEGATO *C*

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA RACCOLTO PRESSO CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA E DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

1. Lo sperma deve provenire da animali che

a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;

b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, o

ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, nel qual caso il 5% (con un minimo di cinque lamelle) di ogni raccolta è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus dell'afta epizootica;

c) che non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei trenta giorni immediatamente precedenti la raccolta,

d) immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni, qualora si tratti di una raccolta di sperma fresco,

e) che non vengano ammessi alla monta naturale,

f) si trovino presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta giorni dopo la raccolta o, qualora si tratti di sperma fresco, fino alla data di spedizione, che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale da almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica,

g) abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni delle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato L della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta o, qualora si tratti di sperma fresco, fino alla data di spedizione

2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo:

non meno di 500 u.i. per ml streptomicina,

500 u.i. per ml penicillina,

150 u.g. per ml lincomicina,

300 u.g. per ml spectinomicina

È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.

Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5 °C non meno di 45 minuti.

3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:

i) essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione. Tale disposizione non si applica allo sperma fresco;

ii) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'impiego e opportunamente sigillati e numerati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto

ALLEGATO D

CERTIFICATO SANITARIO

Paese di raccolta ...

Autorità competente ...

I. Identificazione dello sperma: ...

Numero dosi	Data/date di raccolta	Identificazione animale donatore	Razza	Data di nascita

II. Origine dello sperma

Indicazione del centro/dei centri di raccolta dello sperma: ...

Numero di riconoscimento del centro/dei centri di raccolta dello sperma: ...

III Destinazione dello sperma

Lo sperma sarà spedito da ... (località di carico)

a ... (Paese e luogo di destinazione)

mediante ... (mezzo di trasporto)

Nome e indirizzo dello speditore ...

Nome e indirizzo del destinatario ...

IV Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme della direttiva n 88/407/CEE;

2) lo sperma sopra descritto è stato inviato al lugo di carico in recipiente sigillato ed in condizioni rispondenti alla direttiva n. 88/407/CEE e che porta il numero ...;

3) lo sperma sopra descritto proviene da un centro in cui tutti i tori sono risultati negativi alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva effettuati conformemente alla direttiva n 88/407/CEE (1),

4) lo sperma sopra descritto proviene da tori che:

i) sono risultati negativi alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva effettuati conformemente alla direttiva n. 88/407/CEE (1) o

ii) sono risultati positivi alle prove di cui al punto i) ma che hanno già dato una reazione negativa in tali prove anteriormente alla prima vaccinazione effettuata, conformemente alla direttiva, nel centro di inseminazione (1) o

iii) sono risultati positivi alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla direttiva n 88/407/CEE (1) e qual caso lo sperma proviene da una raccolta che è stata sottoposta, con risultato negativo, all'esame per inoculazione o alla prova d'isolamento del virus (1), di cui all'art. 4, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva n. 88/407/CEE nel laboratorio (2) ...;

5) che lo sperma sopra descritto proviene da tori che:

i) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta (1) o

ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, nel qual caso lo sperma proviene da una raccolta per la quale il 5% di ogni partita destinata agli scambi (con minimo di cinque lamelle) è stato sottoposto, con esito negativo, alla prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio ... (2);

6) che lo sperma è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione (3).

Fatto a ..., addì ...

Bollo

...
Firma

...
(Nome in lettere maiuscole)

---

(1) Cancellare le diciture inutili.

(2) Nome del laboratorio designato conformemente all'art. 4 della direttiva n 88/407/CEE.

(3) Può essere depennato per quanto concerne lo sperma fresco.

96A4932

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 25 giugno 1996, prot. DV/1272, con la quale il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole o negativo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Esprime il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

ALLEGATO 1
alla delibera CIPE del 26 giugno 1996

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino:

Torella dei Lombardi:

1) completamento scuola media e materna. Importo L. 1.457.321.000 + 141.559.000 IVA.

Provincia di Salerno:

Colliano:

1) pubblica illuminazione Costa Belvedere. Importo L. 312.948.000 + 32.552.000 IVA;

2) pubblica illuminazione Portella-corso Umberto. Importo L. 291.486.000 + 29.514.000 IVA;

3) completamento urbanizzazione centro storico. Importo L. 3.316.111.000 + 343.137.000 IVA.

Provincia di Potenza:

Brienza:

1) rifacimento strada del centro abitato via Mario Pagano. Importo L. 1.272.677.000 + 129.923.000 IVA.

Nell'intervento di sistemazione di via Mario Pagano deve essere compresa anche la sistemazione di via Gradoni Ponte Vecchio così come deliberato dal consiglio comunale con delibera n. 63 del 19 agosto 1994.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino:

Mirabella Eclano:

1) sistemazione piazza Vittoria, via San Sebastiano. Importo L. 763.000.000 + 79.000.000 IVA.

Nel suindicato ridotto importo di lire 842.000.000 corrispondente all'importo dei lavori esclusi gli arredi ed il parco giochi e conseguente rideterminazione delle spese tecniche e dell'IVA.

Monteverde:

1) ripristino e sistemazione reti di urbanizzazione secondo stralcio. Importo L. 408.150.000 + 35.250.000 IVA.

Ospedaletto d'Alpinolo:

1) ripristino ed ammodernamento impianto pubblica illuminazione. Importo L. 101.000.000 + 9.000.000 IVA;

2) ripristino opere urbanizzazione primaria centro storico. Importo L. 458.000.000 + 42.000.000 IVA.

Taurano:

1) completamento impianto pubblica illuminazione. Importo L. 122.295.000 + 11.705.000 IVA.

Nel suindicato ridotto importo per riduzione apportate alle spese tecniche.

Provincia di Benevento:

Buonalbergo:

1) ristrutturazione casa comunale. Importo L. 1.051.116.000 + 116.427.000 IVA.

Nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza dei beni ambientali ed architettonici di Caserta;

2) sistemazione area di sedime via Perrelli, via S. Giovanni Importo L. 18.190.000 + 1.810.000 IVA;

3) sistemazione fabbricato di proprietà comunale via E. Caggiano. Importo L. 10.250.000 + 1.250.000 IVA.

Con la precisazione che l'importo dell'appalto potrà ammontare a L. 13.700.000 di cui L. 11.500.000 a carico del comune IVA compresa e L. 2.200.000 a carico del privato comproprietario dell'immobile.

Provincia di Napoli

Roccarainola

1) completamento casa comunale. Importo L. 604.210.000 + 47.000.000 IVA.

Nel suindicato ridotto importo di L. 651.210.000 a seguito della riduzione apportata alle spese tecniche ed all'IVA in considerazione dell'accantonamento già previsto, allo stesso titolo, sul lotto già eseguito e come tale in esenzione IVA, previo ottenimento del parere favorevole dei VV.FF. e nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal CTR di Napoli.

Provincia di Salerno

Padula

1) ristrutturazione chiesa «Monte Romito». Importo L. 157.234.000 comprensivo di IVA.

Nel rispetto di tutte le prescrizioni ed indicazioni che la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Salerno ed Avellino ha dato e darà in corso d'opera.

Sassano.

1) sistemazione corso Umberto I. Importo L. 744.481.000 + 77.019.000 IVA.

Provincia di Matera

Tricarico:

1) completamento sistemazione strade località «Riforma». Importo L. 49.000.000 + 5.000.000 IVA;

2) completamento ex municipio. Importo L. 59.000.000 + 6.000.000 IVA.

Nel rispetto di quanto indicato dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Potenza e dai VV.FF.

Provincia di Potenza

San Fele

1) riqualificazione centro abitato terzo lotto. Importo L. 589.000.000 + 54.000.000 IVA.

Con la prescrizione che la somma di L. 5.000.000 conseguenziale al calcolo errato dell'IVA, che eleva l'importo progettuale a lire 648.000.000, rimane a carico del bilancio comunale ovvero da coprirsi con l'eventuale ribasso d'asta.

ALLEGATO 2
alla delibera CIPE del 26 giugno 1996

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino

Mirabella Eclano

1) sistemazione e ristrutturazione piazza Passo Eclano per l'importo di L. 270.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto trattasi di ammodernamento e di arredo urbano non preesistente all'evento sismico.

Taurano

1) completamento casa comunale per l'importo di L. 350.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto il costo già sostenuto (pari a L. 1.550.000.000 compreso L. 58.000.000 di espropri) eccede di gran lunga l'onere finanziario ammissibile ai sensi della delibera CIPE 13 marzo 1996.

Provincia di Benevento

San Giorgio del Sannio

1) urbanizzazione primaria del piano di zona per l'importo di L. 144.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto dalla documentazione agli atti non è identificabile il progetto generale dei piani di zona ed i costi ad esso connessi.

Il piano di zona appare sovrabbondante, per quanto riguarda la rete viaria, e lo stralcio che viene proposto, relativo alla fruibilità di quattro alloggi, supera i costi massimi ammissibili deliberati dal CIPE nella seduta del 10 maggio 1995.

Provincia di Potenza

Gallicchio.

1) urbanizzazione piano di zona località «Strettole» per l'importo di L. 1.000.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto manca la disponibilità finanziaria.

2) urbanizzazione piano di zona area 167 per l'importo di L. 837.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto manca la disponibilità finanziaria.

96A4996

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Modificazione alla deliberazione 21 dicembre 1993 per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS di cui alla legge della regione Emilia-Romagna 5 giugno 1990, n. 135, e finanziamento dei relativi progetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, e le successive modificazioni ed integrazione, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 298, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni

al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990, e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 19 marzo 1996 con la quale la regione Emilia-Romagna ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS limitatamente ai progetti relativi all'ospedale Maggiore di Bologna e all'ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

Rilevato che tale modifica comporta, nell'ambito dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione di anatomia patologica, dell'ala ospedaliera per nuova area di terapia sub-intensiva e del reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore di Bologna, l'esclusione della realizzazione della centrale di sterilizzazione il cui finanziamento verrà utilizzato per completare il reparto di malattie infettive presso l'ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia portando i posti letto da venti a quaranta;

Vista la relazione del Ministro della sanità con la quale si propone al CIPE di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Emilia-Romagna;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Emilia-Romagna ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

realizzazione reparto per malattie infettive nel Policlinico S. Orsola di Bologna;

realizzazione reparto per malattie infettive nell'arcispedale S. Anna di Ferrara (nuova sede di Cona);

realizzazione reparto per malattie infettive nel Policlinico di Modena;

realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale Maggiore di Parma;

realizzazione nuovo reparto per malattie infettive nell'ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale Bufalini di Cesena;

ampliamento e ristrutturazione di anatomia patologica, dell'ala ospedaliera per nuova area di terapia subintensiva e reparto malattie infettive presso l'ospedale Maggiore di Bologna;

realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale Pierantoni di Forlì;

realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale civile di Piacenza;

realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna;

realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale Infermi di Rimini;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a parziale modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Emilia-Romagna relativo agli interventi urgenti per la lotta all'AIDS limitatamente ai seguenti progetti per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Ospedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia . . . . L. 8.439.457.341

Ospedale Maggiore - Bologna. . » 13.778.658.412

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Costo complessivo	Mutuo a carico dello Stato (*)
Realizzazione reparto per malattie infettive nel Policlinico S. Orsola di Bologna	13.780.292.611	0
Realizzazione reparto per malattie infettive nell'arcispedale S. Anna di Ferrara (nuova sede di Cona)	9.320.379.311	8.320.379.311
Realizzazione reparto per malattie infettive nel Policlinico di Modena	18.349.072.420	16.449.072.420
Realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale Maggiore di Parma	7.846.984.204	7.046.984.204
Realizzazione nuovo reparto per malattie infettive nell'ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia	8.439.457.341	7.739.457.341

Progetto	Costo complessivo	Mutuo a carico dello Stato (*)
Realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale Bufalini di Cesena	3 838 222 062	3 396 751.582
Ampliamento e ristrutturazione di anatomia patologica, dell'ala ospedaliera per nuova area di terapia sub-intensiva e reparto malattie infettive presso l'ospedale Maggiore di Bologna	13 778 658.412	12 178.658.412
Realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale Pierantoni di Forli	5 374.064 357	4 724 064 357
Realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale civile di Piacenza	10 070.946 695	1 928 994.656
Realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna	10 129 818 638	9.129.818 638
Realizzazione reparto per malattie infettive nell'ospedale infermi di Rimini	14.752.882.178	13.252.882.178

(*) Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 216

96A4997

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza»;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995, con il quale le discipline previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 sono state aggiornate ai nuovi settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 20 dicembre 1995, intesa ad ottenere l'adeguamento della facoltà di giurisprudenza al nuovo ordinamento della facoltà stessa ed ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Vista la proposta del senato accademico del 22 gennaio 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 19 giugno 1996, prot. n. 896, in merito all'adeguamento dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore al nuovo ordinamento della facoltà di giurisprudenza ed ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al quarto comma, prima parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Decreta

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», l'art. 10 di cui al titolo II «facoltà di giurisprudenza» è sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 10. — Alla facoltà di giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di laurea:

a) corso di laurea in giurisprudenza di durata quadriennale;

b) corso parallelo di laurea in giurisprudenza presso la sede di Piacenza di durata quadriennale.

Art. 11. — I titoli di ammissione per i corsi di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

Il numero degli iscritti a ciascun anno può essere stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6 dello statuto.

Art. 12. — I corsi di laurea in giurisprudenza sono ordinati in conformità alla tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e comprendono ventisei annualità di insegnamento e si concludono con un esame di laurea.

Nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo il consiglio di facoltà:

a) individua, in ottemperanza a quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli complementari facoltativi;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi dei corsi di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi;

e) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel precedente primo comma, il profilo formativo specificato e oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 13. — Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico finanziaria;

14) area filosofico giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, il consiglio di facoltà rende obbligatoria almeno una annualità di insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Art. 14. — Le discipline attivabili nei corsi di laurea in giurisprudenza sono tutte quelle previste nei settori scientifico-disciplinari dell'area N e nei settori richiamati nell'art. 5 della tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei settori: F22B, M07B, M07C, M10A, M11B, P01E, P02E, Q01B, Q01C, Q04X, Q05A, Q05F, Q05G, S01A, S01B, S03A, S03B».

Art. 2.

Conseguentemente alle modifiche sopra riportate, nella parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», al punto 1 - «Facoltà di giurisprudenza» - gli articoli 161 e 162 dello statuto sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 luglio 1996

Il rettore
BAUSOLA

Il direttore amministrativo
MOLINARI

96A4998

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 luglio 1996, n. 400** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 14 marzo 1986, n 217

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n 187» Il D L. n. 187/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996).

Art. 1.

1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel condo dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

— Il D P R n 13/1986 reca «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87» Si trascrive il testo dei relativi articoli 3, 12 e 13.

«Art 3 (*Progetti finalizzati*). — 1 Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale Il programma predisposto dal Governo, ferme restanto le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento

2 I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro

3 Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti — assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria — con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalità che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovrà anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.

4 Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985»

«Art. 12 (*Produttività*). — 1. La produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.

2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttività-efficienza e della produttività-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.

3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.

4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.

5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).

6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.

7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.

8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.

9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato)che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.

10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto al dirigente responsabile del progetto».

«Art. 13 (*Progetti-pilota*). — 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.

3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.

4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.

5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«Art. 26. — 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2.-8. (*Abrogati*)».

I commi da 2 a 8 sono stati abrogati dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 2.

Art. 2.

1. Sono osservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché le disponibilità in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.

2. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvederà ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonché all'Autorità medesima, le somme di volta in volta necessarie.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A4973

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è revocato il decreto ministeriale di reiezione n. 17490, datato 8 maggio 1995 concernente la proroga per crisi aziendale della società Co Me R, con sede ed unità in Castellamonte (Torino) per il periodo dal 16 agosto 1994.

Viene, viceversa, autorizzata, ai sensi dell'art 1, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n 56, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità di Castellamonte (Torino) della società di cui sopra, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995

La proroga autorizzata, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451

Con decreto ministeriale 4 giugno 1996 è autorizzata per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S p a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, corrispondenti a 30 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 46 unità

È autorizzata per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S p a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 117 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 46 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a - Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio 237

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996 è autorizzata per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sposa 2000 di Ventimiglia Margherita & C , con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n.c Sposa 2000 di Ventimiglia Margherita & C. —, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, e autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 40 unità, su un organico complessivo di n. 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l Contessa 3 C — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n 24

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Arti grafiche G S.C. di G. Gottardello & C , con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 12 unità, su un organico complessivo di n 27 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s Arti grafiche G S C. di G Grottardello & C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

96A4938

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S p a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1996: favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1995 al 4 settembre 1996, della ditta S.p.a. Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo (Varese) e unità di Lonate Pozzolo (Varese).

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo (Varese) e unità di Lonate Pozzolo (Varese), per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 5 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Sarplast ex Vetroresina, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Povoletto (Udine) e S. Pietro al Natisone (Udine).

Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Sarplast ex Vetroresina, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Povoletto (Udine) e S. Pietro al Natisone (Udine), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Sarplast ex Vetroresina, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Povoletto (Udine) e S. Pietro al Natisone (Udine), per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1996 con decorrenza 28 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 novembre 1995 al 1° novembre 1996, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo).

Parere del comitato tenico del 3 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995;

4) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Torino e Forza Vendite (Torino).

Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unità di Torino e Forza Vendite (Torino), per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996, della ditta S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara).

Parere comitato tecnico del 2 maggio 1996 favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 22 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996

Art 3, comma 2, della legge n 223/1991, decreto del tribunale del 22 novembre 1994, contributo addizionale no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Simer dal 1° dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995 con decorrenza 4 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Italstrade, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1995 con decorrenza 11 aprile 1995, con esclusione unità site nelle regioni: Liguria, Abruzzo, Valle d'Aosta.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Nuova Breda Unine, con sede in Sesto S Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13797/9 del 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unità di Castel Maggiore (Bologna), per un massimo di ottantasette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. ing Vito Quadrato, con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di undici dipendenti, Lecce per un massimo di sette dipendenti, Messina per un massimo di undici dipendenti, Taranto per un massimo di cinquanta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F.M S. Fabbricazione macchine utensili gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento) per un massimo di centoquarantotto dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1995 al 14 marzo 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 10 febbraio 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 settembre 1994 al 26 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 27 marzo 1995 al 26 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n 451.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S p a Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 27 settembre 1995 al 26 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1996 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1994, al 31 maggio 1995, della ditta S p.a. S.E.S. Società editrice sportiva, con sede in Torino e unità di Torino.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S p.a. S.E.S. Società editrice sportiva, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

La possibilità di beneficiare del trattamento come sopra disposto è prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore di un numero complessivo di 606 lavoratori dipendenti dalla S p.a. IRA costruzioni, con sede in Catania e unità di Catania n. 176 dipendenti, Enna n. 142 dipendenti, Messina n. 192 dipendenti, Palermo n. 17 dipendenti, Siracusa n. 11 dipendenti, Trapani n. 2 dipendenti, Cagliari n. 63 dipendenti, Roma n 2 dipendenti, Agrigento n. 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 24 marzo 1996 al 23 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Breda Fucine S.p.a., appartenente al gruppo Efim, con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991 e dell'art. 3, comma 2-*bis* della legge n. 33/1993, dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, è revocata, limitatamente al periodo dal 4 aprile 1996 al 17 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, unità di Napoli.

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di centocinquantadue lavoratori, per il periodo dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996, della ditta S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unità di Bagnoli di Sopra (Padova), per un massimo di duecentosessantanove dipendenti; Umbertide (Perugia), per un massimo di cinquantasette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per un massimo di trentaquattro dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di ventinove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Niccoli e Naldoni, con sede in Firenze e unità di Firenze, per un massimo di diciannove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi Dino, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mari del Sud - Manifatture Riunite del Sud, con sede in Sirignano (Avellino) e unità di Sirignano (Avellino), per un massimo di venticinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nocera Umbra Sud, con sede in Caserta e unità di Contursi Terme (Salerno), per un massimo di quarantotto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1995, n. 17270/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessinetto (Torino) e unità di frazione Losa - Pessinetto (Torino), per un massimo di quarantadue dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentaria, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e unità di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galtarossa Icomsa, con sede in Padova e unità di Padova, per un massimo di diciannove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 agosto 1996 al 18 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alberto Consani, con sede in Diecimo - Borgo a Mozzano (Lucca) e unità di Diecimo - Borgo a Mozzano (Lucca), per un massimo di cinquantanove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 settembre 1996 al 10 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marzocca Gaetano di Marzocca Luigi, Ettore Nicola & C., con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per un massimo di trentasette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Politurist, con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni stradedile con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rezzato (Brescia), per un massimo di ventotto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1996 al 19 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 ottobre 1996 al 19 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.A. General Electric Automation, con sede in Torino e unità di Torino, per un massimo di quattordici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per un massimo di tredici dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Società agricola Molisana, con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unità di Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di trecentottantassette dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unità di Apricena (Foggia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 novembre 1995 al 17 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1996 al 17 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. coop. Studi e rilievi, con sede in Macchia d'Isernia (Isernia) e unità di Macchia d'Isernia (Isernia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1° gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 settembre 1995 al 12 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 13 marzo 1996 al 12 settembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Sipes, con sede in Pescara e unità di stabilimento e ufficio in S. Giovanni Teatino (Chieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 aprile 1996, n. 20454-1/2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1996 al 1° maggio 1997, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

96A4939

Modificazioni allo statuto dell'istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.A.S. - Ente nazionale di assistenza sociale

Con decreto ministeriale 17 luglio 1996 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.A.S. - Ente nazionale di assistenza sociale.

96A4913

Determinazione della quota dell'indennità di trasferta, spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1996 assunto di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto — anche se corrisposta con carattere di continuità — esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1996, è fissata in L. 90.000 giornaliere elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero.

96A4975

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1518,80
ECU	1936,01
Marco tedesco	1030,05
Franco francese	303,27
Lira sterlina	2363,71
Fiorino olandese	918,09
Franco belga	49,973
Peseta spagnola	12,070
Corona danese	266,55
Lira irlandese	2457,27
Dracma greca	6,455
Escudo portoghese	10,008
Dollaro canadese	1105,31
Yen giapponese	14,172
Franco svizzero	1265,14
Scellino austriaco	146,36
Corona norvegese	238,65
Corona svedese	230,56
Marco finlandese	338,11
Dollaro australiano	1176,01

96A5064

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di presidi medico-chirurgici presso officine di terzi

Estratto decreto N.PPT/06 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico NUOVO BACT FORM.

Titolare A.I.C.: Berretti & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Battisti, 78, Arcore (Milano), codice fiscale 00102130101.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata dalla società Sidi Farma presso l'officina consortile sita in via Cavagnari, 8, Torre de' Picenardi (Cremona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N.PPT/07 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico FLYBAN.

Titolare A.I.C.: Negi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 km 20,700, Marcianise (Caserta), codice fiscale 01419970619.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata presso l'officina della ditta FI.Li.A. S.r.l. sita in Mosciano S. Angelo (Teramo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N.PPT/08 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico ECOFLY.

Titolare A.I.C.: Negi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 km 20,700, Marcianise (Caserta), codice fiscale 01419970619.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata presso l'officina della ditta FI.Li.A. S.r.l. sita in Mosciano S. Angelo (Teramo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N.PPT/09 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico ENCIDE CONCENTRATO.

Titolare A.I.C.: Negi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 km 20,700, Marcianise (Caserta), codice fiscale 01419970619.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata presso l'officina della ditta FI.Li.A. S.r.l. sita in Mosciano S. Angelo (Teramo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N.PPT/10 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico GENSOL V.

Titolare A.I.C.: Negi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 87 km 20,700, Marcianise (Caserta), codice fiscale 01419970619.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata presso l'officina della ditta FI.Li.A. S.r.l. sita in Mosciano S. Angelo (Teramo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N.PPT/11 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico LISTEROL.

Titolare A.I.C.: Berretti & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Battisti, 78, Arcore (Milano), codice fiscale 00102130101.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata della società Sidi Farma S.r.l., presso l'officina consortile sita in via Cavagnari, 8, Torre de' Picenardi (Cremona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N. PPT/12 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico CREO BACT.

Titolare A.I.C.: Berretti & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Battisti, 78, Arcore (Milano), codice fiscale 00102130101.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata dalla società Sidi Farma S.r.l., presso l'officina consortile sita in via Cavagnari, 8, Torre de' Picenardi (Cremona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N. PPT/13 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico BACT FORM.

Titolare A.I.C.: Berretti & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Battisti, 78, Arcore (Milano), codice fiscale 00102130101.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico, nelle confezioni autorizzate è ora effettuata dalla società Sidi Farma S.r.l. presso l'officina consortile sita in via Cavagnari, 8, Torre de' Picenardi (Cremona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto N. PPT/14 del 18 luglio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico MUREX ANTI-HCV (version III).

Titolare A.I.C.: Murex Diagnostics LTD, di Dartford Kent (UK), rappresentata in Italia dalla Murex Diagnostici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 85/a, codice fiscale 04238141008.

È apportata la seguente modifica: la produzione del presidio medico-chirurgico è effettuata come segue:

a) presso l'officina estera Murex Diagnostics LTD Dartford Kent, England: diluente per substrato, substrato, liquido di lavaggio; diluente per campione, coniugato, diluente per coniugato;

b) presso l'officina estera Probiol, Center d'Immunologie, Faculté de Medecine et Pharmacie, Casablanca, Marocco: sensibilizzazione delle piastre; controllo positivo, controllo negativo; assemblaggio e confezionamento finale; certificati di controllo qualità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A4915

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fasano

La giunta della regione Puglia con atto n. 2447 del 7 giugno 1996, esecutivo a norma di legge per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Fasano (Brindisi), concernente la realizzazione dell'ampliamento del cimitero delle frazioni di Montalbano e Speziale, adottata con la delibera di c.c. n. 56/95.

96A4982

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoelencati settori alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento.

Facoltà di economia

tre posti per i seguenti settori:

settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico comprendente la disciplina «Istituzioni di diritto pubblico» per il corso di laurea di Latina;

settore scientifico-disciplinare P02E - Economia degli intermediari finanziari comprendente la disciplina «Tecnica bancaria» (già Tecnica bancaria e profess.);

settore scientifico-disciplinare N04X - Diritto commerciale comprendente la disciplina «Diritto fallimentare».

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare N14X - Diritto internazionale comprendente la disciplina «Diritto internazionale».

Facoltà di ingegneria

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare H01B - Costruzioni idrauliche comprendente la disciplina «Costruzioni idrauliche».

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare A01B - Algebra comprendente la disciplina «Istituzioni di algebra superiore».

Facoltà di lettere e filosofia

tre posti per i seguenti settori:

settore scientifico-disciplinare M05X - Discipline demoetnoantropologiche comprendente la disciplina «Etnologia delle culture mediterranee»;

settore scientifico-disciplinare M08B - Storia della filosofia antica comprendente la disciplina «Storia della filosofia antica»;

settore scientifico-disciplinare L09A - Glottologia e linguistica comprendente la disciplina «Linguistica generale».

Facoltà di giurisprudenza

tre posti per i seguenti settori:

settore scientifico-disciplinare N14X - Diritto internazionale comprendente la disciplina «Diritto internazionale privato e processuale»;

settore scientifico-disciplinare N04X - Diritto commerciale comprendente la disciplina «Diritto industriale»;

settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico comprendente la disciplina «Istituzioni di diritto pubblico».

Facoltà di sociologia

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare Q05A - Sociologia generale comprendente la disciplina «Sociologia».

Scuola di ing. aerospaziale

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare I02A - Meccanica del volo.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A4999

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottoelencati settori alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

tre posti per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare H10A - Composizione architettonica e urbana comprendente la disciplina «Composizione architettonica».

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare H14B - Urbanistica comprendente la disciplina «Urbanistica».

Facoltà di economia:

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare P01C - Scienza delle finanze comprendente la disciplina «Economia pubblica».

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare L18C - Linguistica inglese comprendente la disciplina «Lingua inglese».

Facoltà di sociologia:

cinque posti per i seguenti settori:

settore scientifico-disciplinare P01A - Economia politica comprendente la disciplina «Economia politica»;

settore scientifico-disciplinare M04X - Storia contemporanea comprendente la disciplina «Storia contemporanea»;

settore scientifico-disciplinare Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi comprendente la disciplina «Sociologia della comunicazione»;

settore scientifico-disciplinare S01A - Statistica comprendente la disciplina «Statistica»;

settore scientifico-disciplinare Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio comprendente la disciplina «Sociologia delle relazioni etniche».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto per il seguente settore:

settore scientifico-disciplinare K05B - Informatica comprendente la disciplina «Sistemi opertivi».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A5000

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto A.I.C. n. 483 del 10 maggio 1996 del prodotto «ANTRA», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 54, prima colonna, alla voce: «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:» dopo «1 fialoide da 40 mg; N. A.I.C.: 028245049 (in base 10) 0UXZ1T (in base 32) Classe: H» alla voce «Prezzo:» dove è scritto: «L. *18.200* ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490», leggasi: «L. *18.700* ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490»; inoltre, dopo «5 fialoidi da 40 mg; N. A.I.C. 028245052 (in base 10) 0UXZ1W (in base 32) Classe: H» alla voce «Prezzo»: dove è scritto: «L. *87.200* ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490», leggasi: «L. *89.400* ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490».

96A4985

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 12 giugno 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto A.I.C. n. 498 del 13 maggio 1996 del prodotto «ANTRA», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, prima colonna, alla voce: «Produttore» dove è scritto: «le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle officine di produzione AB ASTRA site in Sodertalje (Svezia), oppure dalla società *Titolare dell'A.I.C.*», leggasi: «le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle officine di produzione AB ASTRA site in Sodertalje (Svezia), oppure dalla società *Schering Plough S.p.a., presso l'officina consortile di Comazzo*», inoltre, alla voce «Composizione:» dopo la dicitura «Eccipienti:», dove è scritto: «mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasicodiidrato, *idrossipropilcellulosa*, acido metacrilico copolimero, glicole polietilenico, magnesio stereato ...», leggasi: «mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasicodiidrato, *idrossipropil metil cellulosa*, acido metacrilico copolimero, glicole polietilenico, magnesio stereato ...».

96A4986

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42/44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenora, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E.G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso la Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L.	385.000
	- semestrale	L.	211.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	72.500
	- semestrale	L.	50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L.	216.000
	- semestrale	L.	120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L.	72.000
	- semestrale	L.	49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L.	215.500
	- semestrale	L.	118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L.	742.000
	- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189